

Semestrale Anno VIII - n. 2-2013 luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

16



Diritto e Religioni

Semestrale Anno VIII - n. 2-2013

Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile Walter Pellegrini *Direttore* Mario Tedeschi

Segretaria di redazione Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

Sezioni

Antropologia culturale Diritto canonico Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia Storia delle istituzioni religiose DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli G.J. Kaczyński, M. Pascali R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

Settori

Giurisprudenza e legislazione amministrativa Giurisprudenza e legislazione canonica Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria

Giurisprudenza e legislazione internazionale Giurisprudenza e legislazione penale Giurisprudenza e legislazione tributaria RESPONSABILI G. Bianco P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim V. Maiello

A. Guarino

Parte III

Settori

Letture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Letture

Donato Antonio Centola, Le sofferenze morali nella visione giuridica romana, Satura, Napoli, 2011, pp. 212.

L'argomento affrontato da Donato Centola costituisce un contributo di indubbio interesse ai fini della ricostruzione in chiave storica della rilevanza giuridica che le sofferenze morali hanno assunto in relazione alla tutela ordinamentale di interessi non meramente patrimoniali.

L'ampliamento che negli ultimi decenni si è sviluppato negli orientamenti dottrinali e soprattutto giurisprudenziali in ordine al concetto di risarcibilità del danno morale, la sua distinzione dal danno non patrimoniale e l'attenzione crescente per gli aspetti attinenti alla salute psicofisica della persona nell'ambito della bioetica e in relazione alla tutela delle relazioni affettive del minore o della dignità personale costituiscono, come tra l'altro precisa l'Autore nella sua Introduzione, lo sviluppo di un processo che affonda le proprie radici già nell'esperienza giuridica del mondo romano. Pur incentrato essenzialmente sulla tutela degli aspetti patrimoniali, questa è la tesi di fondo della ricerca, è possibile rinvenire anche nell'ordinamento romano, almeno a partire dall'età del principato, il riconoscimento di effetti giuridici alle sofferenze morali.

Il riferimento esplicito al dolor come espressione non di male fisico, ma di patema d'animo o sofferenza morale, come anche di altre espressioni quali il taedium vitae, presenti in diversi provvedimenti normativi e responsi giurisprudenziali soprattutto di età imperiale – incidenti su aspetti processuali e sostanziali relativi alla regolamentazione di fattispecie penalistiche e privatistiche – consentono all'A. di individuare in primo luogo gli ambiti in cui le cosiddette sofferenze morali acquistano rilievo giuridico. All'analisi preliminare delle testimonianze giuridiche individuate in tema di adulterio e concernenti la disciplina del suicidio è dedicata, infatti, la prima parte della monografia. Dall'esame delle fonti appare come l'*impetus doloris* costituisca una circostanza attenuante ai fini della pena applicabile al marito tradito che abbia ucciso la moglie sorpresa in flagranza di adulterio. Alla luce di D. 48.5.39 (38).8 Papin. 36 quaest.; Coll. 4.10.1; Coll. 4.12.4 emerge almeno a partire dal secondo secolo d.C., come sottolinea l'Autore, la rilevanza giuridica assunta dal «peculiare stato emotivo» del marito causato dall'offesa e lo sdegno per il tradimento. La valutazione in ambito processuale dello *iustus dolor* provocato dalla flagranza del reato di adulterio, quale causa scatenante l'impeto omicida e il desiderio di vendicare il proprio onore comportano la sostituzione della pena capitale prevista dalla lex Cornelia de sicariis per i reati di omicidio con una pena meno severa. Lo iustus dolor costituisce un'attenuazione della pena anche nel caso dell'uccisione, di notte, dell'amante della moglie adultera, come evidenzia la costituzione di Alessandro Severo, CI. 9.9.4. D'altro canto, non una sanzione più lieve, ma addirittura l'impunità è invece prevista nel passo di Ulpiano D. 29.5.3.2.e 3., così come previsto successivamente anche in alcune leggi romano-barbariche. Opportunamente, l'Autore, seguendo l'indirizzo tracciato da Eva Cantarella, sottolinea la continuità storica tra lo *iustus dolor* e il delitto d'onore, previsto ancora nell'ordinamento italiano dall'art. 587, comma 1 e 2 c.p. e abrogato solo nel 1981.

Sempre in tema di adulterio, la vendetta del proprio dolore costituisce la giustificazione anche dell'accusa privilegiata a favore del figlio in qualità di marito tradito, al quale è riconosciuto lo *ius accusationis* anche senza l'assenso del padre, come previsto nel passo di Papiniano riportato in D.48.5.38 (37), o la preferenza del marito rispetto al padre come accusatore dell'adultera nel caso l'accusatio sia presentata contemporaneamente da entrambi, come nel passo di Ulpiano in D.48.5.2.8, dal quale si evince che il dolore del padre, per essendo rilevante, è considerato di minore intensità rispetto alle sofferenze morali del marito tradito. Ciò è avvalorato, del resto, come specifica l'A., dallo ius occidendi riconosciuto dalla lex Iulia de adulteriis soltanto al padre e non al marito proprio perché si reputa che il coniuge tradito «abbia maggiori difficoltà nel controllare la sua ira e il suo dolore» (p. 38). Come appare evincersi, è l'impeto collerico, l'indignazione per l'offesa subita, il desiderio di vendetta ad essere qualificato come dolore, in quanto espressione di un incontrollabile stato d'animo di enorme sofferenza ritenuto rilevante giuridicamente quale causa giustificativa della reazione all'adulterio subito. In tale prospettiva può leggersi anche la limitazione del diritto di accusa iure extranei soltanto ai parenti più stretti prevista dalla costituzione di Costantino e ripresa in CTH.9.7.2, non più quindi esercitabile da qualsiasi cittadino come in precedenza, in quanto, rispetto ad altri accusatori, costoro sono ritenuti essere mossi da un verus dolor. La tutela dalle false accuse è finalizzata, pertanto, alla tutela dell'integrità del matrimonio. In altri termini, il dolor che induce all'accusa privilegiata non è reputato soltanto iustus, ma anche valutato come verus in implicita comparazione con le motivazioni soggettive di altri possibili accusatori. Del resto è possibile cogliere, seguendo l'argomentazione dell'Autore, lo stretto rapporto tra la sofferenza morale provocata da un'offesa subita, dall'*iniuria*, e il desiderio di vendetta riscontrabile, tra l'altro, non soltanto in ambito processuale, come provano i passi del *De clementia* di Seneca e del *De ira Dei* di Lattanzio. Tale connessione «dolore-vendetta» dal punto di vista strettamente giuridico acquista rilevanza, nell'età repubblicana, ai fini della valutazione comparativa delle causae accusationis nella divinatio al fine di scegliere l'accusatore più idoneo (cfr. Cic. Div. In Q. Caec. 20.64). Nell'età del tardo principato il dolor dell'accusatore viene in rilievo al fine di permettere deroghe a favore di soggetti -infami, pupilli e donne- che fino ad allora erano ritenuti incapaci di esercitare l'accusatio, mentre nell'età tardo antica tali deroghe alla disciplina precedente sono negate al fine di evitare «false accuse». Come appare evidente, la verità del dolor dell'accusatore, ossia la sua presunzione di autenticità, è strettamente connessa alla veridicità dell'offesa subita e dunque al corretto esercizio dell'attività dei tribunali.

Di sicuro interesse, in tale prospettiva, appare la rilevanza negativa che invece il dolore dei genitori assume nella disciplina del ratto di una donna vergine e nubile introdotta nella costituzione di Costantino inserita nel nono libro del Codice Teodosiano (CTH.9.24.1). Tale intervento normativo – che introduce per la prima volta il reato autonomo di rapimento di una donna vergine a scopo di matrimonio, e verosimilmente anche solo a scopo di libidine –, diversamente dalla disciplina precedente, obbliga i genitori della fanciulla rapita all'iniziativa processuale nei confronti del reo, pena la deportazione. In sintesi, la repressione del dolore, o meglio il controllo

dei sentimenti di ira e di vendetta dei genitori, considerati principali vittime del tradimento, sono considerati con disfavore dalla normativa costantiniana, in quanto la mancata iniziativa processuale, o il consenso successivo al matrimonio riparatore, sono configurate come una forma di correità almeno morale. Come acutamente sottolinea l'Autore, la disciplina costantiniana severamente repressiva del ratto, più che frutto dell'influenza esercitata dal cristianesimo e dall'attenzione della Chiesa alla tutela della morale sessuale, evidenzia l'esigenza di rivalutare l'autorità dei genitori e il loro potere nella determinazione delle scelte matrimoniali. Appaiono evidenti, in una prospettiva politica, i risvolti che il principio di autorità familiare svolge in chiave di controllo e moralizzazione sociale.

Il secondo capitolo tratta della rilevanza delle sofferenze morali nella disciplina del suicidio posto in atto sia da colui che è sottoposto a giudizio penale che dal militare, attraverso l'analisi delle deroghe alla regola generale vigente all'epoca di Adriano che, equiparando il suicidio in pendenza di giudizio alla confessione, prevede la confisca del patrimonio del reo a favore del fisco. L'analisi delle fonti selezionate dall'A. consiste essenzialmente in due passi di Marciano: il primo, riportato in D.48.21.3.5, relativo al caso del suicidio del padre, accusato di aver ucciso il figlio, in cui la giustificazione del suicidio è individuata nel dolore per la perdita del figlio, più che nel *metus* conscientiae, consentendo la deroga alla disciplina punitiva generale della confisca dei beni; il secondo passo, immediatamente precedente al primo, è invece riportato in D.48.21.3.4. In quest'ultimo, Marciano, rifacendosi ad un rescritto di Antonino Caracalla, enumera tra le cause di giustificazione del suicidio che escludono la confisca dei beni il taedium vitae e l'impatientia doloris. Se la locuzione impatientia doloris appare esprimere la non sopportabilità del dolore – soprattutto fisico, come appare più specificamente nella versione pervenutaci nel Codice di Giustiniano (CI.9.50.1) - il taedium vitae fa riferimento al particolare stato d'animo di «insofferenza verso i problemi esistenziali propri ed altrui» (p. 85), a quella forma di accidia o di intollerabilità della vita stessa che può condurre sino al suicidio e che rappresenta una forma speculare del dolore quale causa dell'impeto di sdegno, analizzata come causa attenuante nell'ipotesi di omicidio dell'adultera.

Il taedium vitae, l'impatientia valetudinis adversae e la iactatio costituiscono cause giustificative in base alle quali il testamento del militare suicida deve considerarsi valido, in deroga alla disciplina generale che ne stabilisce l'invalidità anche nelle fonti analizzate dall'Autore in relazione al miles che si toglie la vita. Il primo testo è un passo di Ulpiano riportato in D.28.3.6.7, che presenta notevoli analogie, come viene sottolineato, con il passo di Marciano in D.48.21.3, nel quale si estende la disciplina relativa a chi si toglie la vita in pendenza di giudizio anche al suicidio del militare. Successivamente l'Autore analizza altre due testimonianze, la prima risalente ad Andrio Menandro e riportata in D.49.16.6.7 e la seconda tratta dalle *Pauli Sententiae* e riportata in D. 48.19.38.12, entrambe riguardanti il tentativo di suicidio da parte di un militare. Il tentativo di suicidio del *miles* è sempre condannato in quanto, oltre a costituire una violazione del vincolo sacrale del giuramento, costituisce un vero e proprio danno per le risorse dell'esercito, a differenza del tentativo di togliersi la vita da parte dei civili i quali sono condannati solo se sono stati spinti al gesto per il peso di aver commesso un reato. Tuttavia, anche in tale ipotesi le cause giustificatrici di disciplina derogatoria sono individuate oltre che nella insopportabilità del dolore, anche nel taedium vitae. Interessante appare il riferimento anche alla «iattanza» alla stregua dei filosofi presente nel passo di Ulpiano che potrebbe consentire un'analisi più specifica non soltanto del taedium vitae quale forma di dolore, ma soprattutto

della cultura filosofica, specialmente stoica, che, a partire dall'età di Adriano fino all'età dei Severi, ha influenzato lo sviluppo di una sensibilità giuridica maggiormente attenta agli aspetti soggettivi della sofferenza morale.

La seconda parte della monografia è invece dedicata alla problematica del risarcimento dei danni morali e alla rilevanza giuridica dell'interesse affettivo nella dottrina romanistica. Le diverse opinioni sviluppatesi a partire dagli inizi del novecento fino ai contributi più recenti -non soltanto di ambito strettamente romanistico ma anche presenti nell'attenzione dedicata all'esperienza giuridica romana da civilisti come Alfredo Minozzi, Giovanni Pacchioni, Renato Scognamiglio, Carlo Castronovo nei loro lavori sul danno o sulla responsabilità civile- evidenziano, come sottolinea l'Autore nel terzo capitolo, una costante oscillazione di orientamenti tra una posizione maggioritaria che nega l'esistenza di un principio generale di risarcibilità dei danni morali nell'ordinamento giuridico romano e una lettura e interpretazione delle fonti in chiave di «tendenza» al riconoscimento dell'interesse affettivo riscontrabile in diritto romano soprattutto nella normativa di epoca giustinianea, come nei contributi di Umberto Ratti del 1931 e Francesco de Robertis del 1965-66. Mentre Ratti ritiene che dall'analisi di alcune testimonianze, ritenute interpolate, contenenti i nuovi orientamenti possa evidenziarsi nel diritto giustinianeo una tendenza ad ammettere il risarcimento del danno morale in funzione punitiva oltre che reipersecutoria attraverso un'azione giustificata dall'interesse affettivo, De Robertis sostiene invece che tale risarcibilità è affermata in tutti i *iudicia bonae fidei* secondo la regola indicata in D.17.1.54 pr., che nei suoi termini generali trova conferma anche nell'esperienza giuridica successiva. Limita, al contrario, la riparazione del danno morale al solo caso del filius corruptus Iean Macqueron nel saggio del 1968. A distanza di circa tre decenni, la problematica viene ripresa da Pietro Cerami il quale pur ritenendo inammissibile l'estensione dell'actio legis Aquiliae all'uccisione dell'uomo libero ed al danno morale evidenzia tracce di «tendenziale apertura» nel Digesto al superamento della patrimonialità del danno, ascrivendo tuttavia ai commentatori dell'epoca "intermedia", Cino da Pistoia e Baldo, l'ammissibilità dell'*aestimatio* del danno morale. L'importanza dell'interesse affettivo è invece ritenuta rilevante già in alcune testimonianze dell'età del tardo principato nel saggio di Roger Vigneron del 1997. Per quanto concerne la dottrina più recente, L'Autore analizza le posizioni di Remo Martini che già nel saggio del 2002, pur negando la possibilità di ammettere la risarcibilità del danno morale in diritto romano, si sofferma sul caso particolare dell'uccisione fortuita di un giovane nel gioco del rimbalzo, avanzando l'ipotesi di interpretare la somma stabilita a favore del padre della vittima come una attribuzione a titolo di risarcimento del dolore (p. 147). La disciplina del danno non pecuniario sembra essere senz'altro riscontrata specialmente sulla base di un passo Ulpianeo (D. 9.3.5.5) dallo stesso Martini in un saggio del 2008 nel quale si prospetta la funzione riparatoria dei danni anche non patrimoniali insita nell'impiego di azioni penali private, suggerendo l'uso dell'espressione "riparabilità" diverso da "risarcibilità", al fine di evidenziare la distinzione tra pena e risarcimento. Non appare di secondaria importanza sottolineare che soprattutto nelle fonti, nella giurisprudenza e nell'elaborazione dottrinale di diritto canonico, non a caso, «reparatio» o «refectio damnorum» è la terminologia maggiormente utilizzata rispetto a quella di risarcimento, richiamando il fine di «reintegrazione» insito nella tutela del danno non meramente patrimoniale, rispetto alla logica «reipersecutoria» implicita nel risarcimento del pregiudizio economico subito.

Tale ultimo aspetto è posto in evidenza nel saggio di Maria Floriana Cursi del 2004 analizzato dall'Autore, la quale sottolinea che nell'esperienza giuridica romana

la tutela del danno non patrimoniale si attua all'interno della logica «sanzionatorio-afflittiva» propria delle azioni penali private, distinguendosi dalla moderna concezione del risarcimento dei danni morali che si sviluppa soprattutto a partire dal giusnaturalismo seicentesco. Avverte l'esigenza di distinguere un piano teorico-formale da quello sostanziale Amalia Sicari nel suo lavoro del 2006, la quale pur non pronunciandosi – così come del resto anche Fernando de Buyán e Ana Alemán Monterreal nei loro articoli rispettivamente del 2010 e del 2011 – a favore dell'ammissione o della negazione della risarcibilità del danno morale in diritto romano, si sofferma su qualche testo giurisprudenziale, in particolare un passo di Giavoleno (D.38.2.36) che sembrerebbe riconoscere rilevanza all'interesse affettivo già nell'epoca precedente all'età dei Severi.

La precisa ed esaustiva disamina dei diversi orientamenti dottrinali costituisce la premessa necessaria, dal punto di vista metodologico, per lo sviluppo del successivo capitolo conclusivo del volume nel quale l'Autore prospetta, analizzando criticamente le argomentazioni e le interpretazioni delle fonti elaborate nei precedenti studi, l'ipotesi che la risarcibilità dei danni morali non sia un principio affermatosi improvvisamente solo nell'età di Giustiniano, secondo la ricostruzione di Ratti e di de Robertis, ma il risultato di un lento e graduale processo i cui prodromi sono riscontrabili già nel tardo principato.

A sostegno di tale posizione l'Autore analizza alcuni brani di giuristi severiani riportate nel Digesto per verificare la possibilità di riconoscimento del diritto di agire a tutela di un interesse affettivo in determinati casi. In primo luogo, prende in considerazione un passo di Paolo in tema di uccisione di uno schiavo (D.9,2.33 pr.), dalla interpretazione del quale ipotizza, seppure «con molta cautela» (p. 166), che al fine della risarcibilità di un damnum ex affectione, non previsto dalla lex Aquilia, il pretore potesse concedere, a sua discrezione, la possibilità di un'actio in factum. Successivamente richiama il passo di Papiniano contenuto in D. 17.1.54 pr. dal quale potrebbe rilevarsi la rilevanza dell'affectus ratione nell'actio mandati, da parte di un dominus per esigere dal terzo il pretium dello schiavo o l'adempimento dell'impegno di manomissione assunto con il mandato, nel caso lo schiavo sia suo figlio o fratello naturale. Un ulteriore passo esaminato è quello di Paolo riportato in D.21,2.71 dal quale si evidenzia l'importanza dell'affectio paterna che legittima il padre ad agire contro il venditore nell'ipotesi di evizione del fondo trasmesso in dote alla figlia. Infine è analizzato un passo di Ulpiano contenuto in D.27.3.1.2 dal quale si evince che è l'interesse morale, o affettivo, del pupillo a prestare gli alimenti alla madre o alla sorella in stato di bisogno attraverso il proprio patrimonio ad essere posto alla base dell'actio tutelae contro il tutore che si fosse sottratto a tale obbligo, poiché non può considerarsi certamente preminente, come acutamente osserva l'Autore, l'interesse a conseguire un vantaggio economico (p. 180). Tale previsione, come viene sottolineato, si inserisce nel graduale processo di affermazione dell'obbligazione alimentare. Caute appaiono anche le osservazioni relative al caso particolare trattato da Ulpiano e riportato in Coll. 1.11.1-4 e in due passi del Digesto (D.48.8.4.1 e D.48.19.5.2 relative all'omicidio colposo verificatosi durante il gioco del rimbalzo. La condanna al pagamento di una somma al padre indigente è interpretata come «una forma particolare (forse meglio eccezionale) di risarcimento dei danni», mentre l'Autore ritiene soltanto un'ipotesi suggestiva, allo stato attuale delle conoscenze, quella di considerare la somma attribuita come il primo esempio di *pecunia doloris* dell'antichità (p. 190).

In conclusione, l'Autore sebbene non neghi la funzione riparatoria svolta in epoca classica dalle azioni penali private, come l'actio iniuriarium aestimatoria, l'actio

sepulchri violati e l'actio servi corrupti, concessa in via utile al padre affinché l'animo del figlio non venga corrotto, quali forme di tutela degli interessi morali (p. 159), considera che solo all'epoca di Giustiniano trova applicazione il principio di ordine generale di risarcibilità dei danni morali in rapporto ai giudizi di buona fede. La costituzione giustinianea CI.7.47.1 del 531 d.C., la famosa lex unica riguardante la disciplina del risarcimento, appare in tale ricostruzione quale punto di arrivo di un processo evolutivo di cui vi sono tracce già nell'età dei Severi, e che sarà ulteriormente

sviluppato nell'età intermedia dai glossatori e dai commentatori.

Il volume costituisce indubbiamente un contributo importante ai fini della delineazione nella storia giuridica romana della rilevanza dell'elemento interiore, emotivo e affettivo che connota la sfera soggettiva nelle relazioni giuridiche. Il riconoscimento, seppure a livello processuale, di quei particolari stati d'animo, quali il dolore o la sofferenza morale considerate giuridicamente, in quanto forme alterate di coscienza, come cause attenuanti o giustificative del diritto privilegiato ad agire -analizzate nella prima parte del volume dedicata principalmente all'ambito penalistico- è in un certo senso completato dalla focalizzazione nella seconda parte degli aspetti più strettamente di diritto privato nei quali è l'animus affecti a rappresentare l'oggetto di tutela ritenuto meritevole dal diritto e che è rappresentato dall'interesse ad agire per impedire o per riparare la lesione della sfera valoriale, affettiva e familiare. In altri termini, ciò che emerge nella rilevanza giuridica dell'«affettività» e dell'interesse morale è la valorizzazione, e si potrebbe affermare, la tutela del «sentimento», sia esso di straniamento, rappresentato dal taedium vitae, che di sdegno e indignazione, rappresentato dalla sofferenza e dal dolore e relativo al «legame» familiare che costituisce il sostrato dell'appartenenza alla comunità sociale, giuridica e in senso più ampio politica. Lo stato d'animo o il «sentimento» è considerato quale motivazione e giustificazione della reazione ad un'offesa subita o, meglio, come azione di tutela del proprio patrimonio assiologico, riconosciuto, ma anche standardizzato dal diritto, nell'esperienza giuridica romana. Come sembra evidenziarsi dalla lettura, la sofferenza morale, derivante dall'offesa ai valori in cui si crede, costituisce le fil rouge che ha animato la ricerca, tracciando un percorso evolutivo, attraverso l'esame delle scarse fonti, soprattutto della riparazione del cosiddetto danno morale, che avrà il suo sviluppo nell'elaborazione dottrinaria dei secoli successivi, fino alla riflessione giuridica contemporanea.

D'altro canto, la rilevanza giuridica dell'elemento affettivo o per meglio dire, valoriale, che si intreccia indubbiamente con quella del risarcimento dei danni morali, sarà feconda di ulteriori sviluppi che dall'ambito dei rapporti familiari o della difesa dell'onore e della buona fama si amplierà fino a comprendere la dimensione religiosa, intesa come sfera di valori in cui si crede e che contraddistingue anch'essa la realizzazione della soggettività e della specifica identità. Non è un caso che ancora nel Codice Rocco, nonostante la Novella introdutta con la l. n. 85 del 2006, un'intera sezione è intitolata «Delitti contro il sentimento religioso».

Il volume, pertanto, costituisce un contributo importante anche ai fini di una riflessione più estesa, relativa alle problematiche storico-giuridiche inerenti alla evoluzione del concetto di danno e di riparazione, specialmente nell'elaborazione canonistica, con indubbi riflessi anche sul piano specificamente ecclesiasticistico.

Maria d'Arienzo